

Regolamento volontari

ACCETTAZIONE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 1 - Con il termine **corpo volontari** s'intendono tutti i volontari nel loro insieme.

Art. 2 - Gli aspiranti volontari soccorritori che intendano partecipare alle attività di trasporto e soccorso ammalati devono presentare al Consiglio Direttivo specifica richiesta dalla quale deve risultare:

- Eventuale precedente appartenenza dell'aspirante volontario soccorritore ad altra Associazione di pronto soccorso mediante ambulanza, qualificazione acquisita ed eventuali incarichi ricoperti
- Eventuali titoli sanitari posseduti dall'aspirante
- L'impegno a frequentare i corsi di formazione e d'aggiornamento che la Pubblica Assistenza Croce Viola ritiene opportuni, per il buon funzionamento qualitativo del servizio
- L'impegno a partecipare alle attività ed alle iniziative della Pubblica Assistenza Croce Viola

Art. 3 - Alla richiesta di cui all'articolo precedente l'aspirante volontario soccorritore dovrà allegare:

- Fotocopia dell'eventuale patente posseduta
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Fotocopia degli eventuali titoli professionali sanitari posseduti
- Eventuali attestazioni di corsi per soccorritori
- Certificato penale
- Certificato carichi pendenti presso la Procura presso il Tribunale e presso la Procura presso la Pretura
- Certificato medico d'idoneità psicofisica
- Certificati d'avvenuta vaccinazione e profilassi prescritte dalla legge
- Quattro fotografie formato tessera

Art. 4 - Il Consiglio Direttivo potrà, in ogni momento, verificare le caratteristiche psicofisiche dell'aspirante socio e, in seguito, di qualsiasi volontario tramite suo medico di fiducia.

Regolamento volontari

Art.5 - Un portatore o portatrice di handicap lieve può prestare servizio in ruoli adatti alle proprie possibilità; tali incarichi saranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo e resi noti successivamente all'aspirante in questione. L'accettazione di tali limitazioni da parte dell'aspirante è vincolante ai fini dell'accettazione della domanda d'ammissione.

Art.6 - I cittadini minori di 18 (diciotto) anni ma superiori a 16 (sedici), purchè in possesso d'autorizzazione scritta da parte di un genitore, possono partecipare alle attività di cui al presente regolamento limitatamente a quelle svolte presso la sede sociale e che non prevedano l'intervento diretto e/o indiretto sulla persona. Non diventeranno soci fino al raggiungimento della maggiore età, rimanendo aspiranti fino a quel momento.

Art.7 - Chi intende partecipare alle attività della Pubblica Assistenza Croce Viola:

- È addestrato dal Responsabile formazione centralinisti o da un suo incaricato all'uso corretto delle strumentazioni radio e telefoniche
- Frequenta il corso A.N.P.As. per l'apprendimento delle tecniche di pronto soccorso
- Frequenta un periodo d'addestramento in ambulanza che ha valore di periodo di prova

Al termine di ciascun periodo d'addestramento e formazione l'allievo è sottoposto ad una prova di verifica da parte di un'apposita commissione. Superato con successo l'esame A.N.P.As. e le prove di verifica, l'aspirante volontario soccorritore ottiene la qualifica di milite.

Art.8 - Al termine del periodo di formazione, dopo il superamento di tutte le prove previste, all'aspirante volontario soccorritore viene rilasciata una tessera che lo qualifica "Volontario Soccorritore".

Art.9 - Dopo un periodo di regolare attività in ambulanza, non inferiore a 6 (sei) mesi a partire dall'ottenimento della qualifica, su suggerimento del suo Capo Turno, il volontario soccorritore è tenuto a frequentare il corso di formazione per Capo Servizio. Qualora il volontario soccorritore intenda acquisire tale qualifica e svolgere le mansioni che questa comporta, dovrà affrontare e superare con successo, il relativo esame.

Regolamento volontari

Art.10 - Dopo un periodo di regolare attività in ambulanza, non inferiore a 15 (quindici) mesi a partire dall'ottenimento della qualifica di Capo Servizio, il volontario soccorritore che:

- Abbia compiuto i 21 (ventuno) anni di età
- Sia in possesso, da almeno 2 (due) anni, della patente tipo "B" o superiore

Su suggerimento del suo Capo Turno e previo superamento della prova d'ammissione, è tenuto a frequentare un periodo d'addestramento alla guida dell'ambulanza.

Tempi, modalità, contenuti e prove sono stabiliti da un'apposita commissione la cui responsabilità è affidata al Consiglio Direttivo.

Qualora il volontario soccorritore intenda acquisire la qualifica di autista e svolgere le mansioni che questa comporta, dovrà affrontare e superare, con successo, il relativo esame.

Per la guida della vettura adibita al trasporto del medico di guardia è sufficiente il possesso della patente tipo "B".

Art.11 - Il Consiglio Direttivo, con propria delibera e su specifica richiesta dell'interessato, può derogare interamente o in parte al periodo di formazione purchè l'apposita commissione esprima parere favorevole e l'interessato dimostri di aver acquisito in precedenza la preparazione richiesta o presso la Pubblica Assistenza Croce Viola o presso altra Associazione di pronto soccorso.

Art.12 - La tenuta dei documenti relativi agli aspiranti soci e ai soci volontari è affidata al Presidente.

Art.13 - Le dimissioni dalla Pubblica Assistenza Croce Viola vanno comunicate per iscritto ed indirizzate al Coordinatore dei Volontari, che provvederà a sottoporle al Consiglio Direttivo per l'accettazione.

Il dimissionario è tenuto a restituire: tesserino, divisa, distintivi e qualsiasi altro materiale di proprietà della Pubblica Assistenza Croce Viola in suo possesso.

In caso di smarrimento di tutto o parte di quanto sopra esposto, il volontario è tenuto a sporgere denuncia presso l'autorità competente, fornendo copia della denuncia al Consiglio Direttivo che stabilirà l'eventuale risarcimento.

Regolamento volontari

ACCETTAZIONE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI

PRINCIPI GENERALI

Art. 14 - I volontari soccorritori sono una componente della Pubblica Assistenza Croce Viola e ne perseguono i fini istituzionali, secondo le direttive che sono impartite dagli organi competenti della medesima.

La loro attività è a titolo gratuito.

Art. 15 - È obbligo rigoroso per i volontari di usare in servizio la maggiore urbanità, la massima correttezza, serietà e decoro.

Essi devono astenersi assolutamente da qualsiasi manifestazione che possa offendere le altrui opinioni morali, politiche e religiose, dal mantenere atteggiamenti discriminatori di sesso e di razza (sia all'interno sia all'esterno della sede).

Art. 16 - I volontari, nell'espletamento delle attività d'istituto, usufruiscono di locali, di mezzi e materiali della Pubblica Assistenza Croce Viola. Il tutto dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasione di servizio. Ogni operatore ne risponderà personalmente.

Art. 17 - Durante lo svolgimento del servizio, tutti gli operatori sono coperti da una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero accadere nell'espletamento delle attività inerenti i suddetti servizi.

Art. 18 - In base a quanto stabilito dalla legge sulla riservatezza dei dati, ai volontari soccorritori è fatto divieto di divulgare notizie riguardanti l'identità, lo stato di salute degli assistiti e/o situazioni che abbiano una diretta relazione con il servizio.

In particolare, in caso di decesso del paziente, è tassativamente vietato comunicare l'avvenuto evento ad imprese d'onoranze funebri. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'immediata espulsione dalla Pubblica Assistenza Croce Viola.

In ogni caso deve essere tenuto un comportamento adeguato al tipo di servizio svolto.

Art. 19 - È vietato chiedere qualsiasi tipo di compenso a titolo personale per il servizio svolto.

Art. 20 - È dovere di tutti i volontari eseguire i servizi cui sono assegnati.

Regolamento volontari

Art.21 - Fermo restando l'obbligo, da parte d'ogni responsabile interessato, di redigere rapporto circa eventuali disfunzioni e/o anomalie, chiunque assista ad episodi contrari allo statuto sociale, ai regolamenti interni o ai deliberati dagli organi statutari della Pubblica Assistenza Croce Viola, è tenuto a redigere rapporto, da consegnare al capo turno o al Coordinatore dei Volontari.

Art.22 - I volontari soccorritori sono tenuti a:

- Controllare all'inizio d'ogni turno la presenza e il buon funzionamento delle dotazioni dei mezzi
- Collaborare alla pulizia della sede, sia interna sia esterna, e dei mezzi.
- Rispettare scrupolosamente le norme igieniche.

PULIZIA PERSONALE E UNIFORME DI SERVIZIO

Art.23 - Ogni volontario soccorritore, nell'ambito dello svolgimento dei servizi d'istituto, dovrà indossare la divisa ufficiale della Pubblica Assistenza Croce Viola.

Art.23 bis - Tutti i volontari soccorritori sono tenuti alla cura della propria persona e sono invitati a limitare l'uso di bracciali, catenine e orecchini che devono comunque rimanere sotto l'uniforme poiché, impigliandosi, potrebbero causare situazioni pericolose.

NORME DI COMPORTAMENTO

IN SERVIZIO

Art.24 - L'equipaggio che si appresta a montare in servizio deve essere puntuale ed in ordine.

Art.25 - L'equipaggio, nel prendere posto a bordo del mezzo, avrà cura di rispettare quanto indicato dai responsabili; nella cabina di guida sono ammesse non più di 2 (due) persone.

Regolamento volontari

Durante il servizio carico, il totale dei trasportati: volontari soccorritori, paziente ed eventuali accompagnatori (cabina di guida più vano sanitario) non dovrà eccedere il numero di 6 (sei).

È compito dell'autista far rispettare quanto sopra, collaborando attivamente con il Capo Servizio nello svolgimento del servizio.

Art.26 - Al momento di prendere servizio, l'autista deve accertarsi di avere con sé la patente di guida ed altro documento d'identità; gli altri componenti dell'equipaggio devono avere con sé un documento di identità.

Tali documenti occorrono, infatti, per essere identificabili in caso di controllo di Polizia, in caso d'incidente, nel caso si debba accedere, per ragioni di servizio, a carceri, caserme, piste d'aeroporti, ecc....

Art.27 - Durante la sosta in colonnina si sta seduti compostamente in ambulanza, se si preferisce scendere dal mezzo non ci si allontana, mantenendo, in tutti i casi, un comportamento corretto e dignitoso.

Non si fa propaganda politica né attiva né passiva e non si gioca d'azzardo.

Art.28 - Indipendente dalle condizioni climatiche, la tuta deve essere indossata completamente. Non è consentito in nessun caso sfilarsi la parte superiore bloccandola in vita.

Art.29 - È fatto divieto di sdraiarsi sulla barella e consumare cibi e/o bevande sia nella cabina di guida sia nel vano sanitario. Sia nella cabina di guida come nel vano sanitario è tassativamente vietato fumare.

Art.30 - Nelle comunicazioni radio è necessario essere chiari, concisi e educati; si deve usare sempre un linguaggio appropriato, utilizzando i codici di procedura e le sigle concordate.

In nessun caso è consentito, nel corso di comunicazioni radio:

- Trattare questioni non inerenti al servizio
- Richiedere e trasmettere i dati di chiusura delle bolle
- Citare volontari soccorritori mediante nome e/o cognome (in caso di necessità utilizzare qualifiche e incarichi o numero di matricola).

Regolamento volontari

Art. 31 - Durante l'effettuazione di un servizio di ambulanza:

- La responsabilità sanitaria spetta al volontario soccorritore con mansioni di Capo Servizio.
- La responsabilità del mezzo spetta al volontario soccorritore con Mansione di Autista.
- L'equipaggio è costituito da un minimo di 2 (due) persone, 3 (tre) per i servizi di S.S.U.Em., ad un massimo di 4 (quattro) persone compresi gli eventuali allievi.

Art. 32 - Il servizio è autorizzato "urgente" (codici GIALLO e ROSSO) quando:

- La richiesta è avanzata dagli operatori del S.S.U.Em. 118
- La richiesta è avanzata da un medico che si qualifica, da un ospedale o da un ente di assistenza e soccorso
- Il Capo Servizio constata la gravità obbiettiva del paziente o comunque se questi rientra tra i malati in grave pericolo o ad alto rischio
- Si eseguono trasporti di organi da trapiantare o di emoderivati attesi con urgenza da un ospedale, con richiesta scritta.

Art. 33 - Nel caso l'ambulanza fosse coinvolta in un incidente stradale attenersi a quanto disposto nel capitolo "Modalità in caso di incidente" del manuale dell'Autista.

Art. 34 - Al termine del turno il mezzo deve essere lasciato pulito e in ordine, al fine di evitare inutili perdite di tempo alla squadra montante.

IN SEDE

Art. 35 - In sede si mantiene un comportamento adeguato, corretto e responsabile, evitando schiamazzi e rumori inutili, rispettando il silenzio nelle ore notturne.

Art. 36 - In sede non si fa propaganda politica, né attiva né passiva, non si gioca d'azzardo.

Art. 37 - Chi invita in sede persone di sua conoscenza, che non fanno parte della Pubblica Assistenza Croce Viola, risponde in prima persona del loro comportamento qualora si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo.

Regolamento volontari

Gli invitati potranno accedere al locale disimpegno, ai servizi ma non ai dormitori, dovranno inoltre lasciare la sede nelle ore notturne.

Art. 38 - Il centralinista di turno è l'unico autorizzato ad effettuare:

- Chiamate telefoniche dalla centrale operativa (linea dedicata con il 118)
- Chiamate radio
- Chiamate telefoniche sulle due linee esterne.

Art. 39 - Il centralinista di turno deve prendere servizio in divisa.

Art. 40 - Il centralinista di turno è l'unico responsabile in sede della perfetta conduzione del servizio, dalla chiamata alla chiusura.

I volontari presenti in sede sono tenuti a non interferire con il suo lavoro, per tale ragione, all'interno del locale centralino è consentita la presenza di un solo volontario oltre all'addetto.

Art. 41 - Qualora il centralinista sia costretto, per brevissimo tempo, ad assentarsi dal suo posto deve incaricare un collega, abilitato all'uso del centralino, presente in sede a sostituirlo.

Art. 42 - È vietato effettuare chiamate personali dal telefono del centralino, tali chiamate devono essere effettuate dal telefono pubblico posto nell'atrio. È possibile invece, in caso di necessità ricevere brevi telefonate.

Art. 43 - In sede è vietato fumare dove espressamente indicato dagli appositi cartelli.

Art. 44 - È severamente vietato abbandonare la sede, anche temporaneamente, durante il proprio turno, salvo autorizzazione del Capo Turno.

TURNI - SOSTITUZIONI - RITARDI - ASSENZE

Art. 45 - L'organizzazione del servizio di ambulanza è suddivisa in turni, predisposti dal Coordinatore dei volontari, sulla base di criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Art. 46 - La presenza ai turni di servizio è obbligatoria.

Regolamento volontari

Chi, per comprovati motivi, non può essere presente al proprio turno, deve provvedere a cercarsi un sostituto, comunicandone poi il nominativo al Capo Turno.

Nel caso in cui non riuscisse a reperire un volontario soccorritore disponibile, dovrà esporre al Capo Turno la situazione, indicando le persone contattate.

Art.47 - Il volontario soccorritore impossibilitato a presenziare al suo turno concorderà, prima di iniziare la ricerca, con il Capo Turno la qualifica del sostituto in modo che la sostituzione non comprometta le potenzialità del turno.

Art.48 - Eventuali ritardi, causati da forza maggiore, devono essere comunicati tempestivamente alla sede e giustificati, non appena possibile al proprio Capo Turno.

Art.49 - I turni con i relativi orari sono i seguenti:

GIORNO	ORA INIZIO	ORA FINE
Lunedì	20.00	06.00
Martedì	20.00	06.00
Mercoledì	20.00	06.00
Giovedì	20.00	06.00
Venerdì	20.00	07.00
Sabato Mattina	07.00	13.00
Sabato Pomeriggio	13.00	19.00
Sabato Notte	19.00	07.30
Festivo	07.30	18.30
Domenica Notte	18.30	06.00

L'equipaggio montante deve presentarsi in sede almeno 15 (quindici) minuti prima dell'orario di inizio turno.

Nel caso di turno festivo è concessa un pausa pranzo, della durata di un'ora da richiedere al S.S.U.Em. 118 tra le 12.00 e le 15.00.

Art.50 - Ciascun turno è tenuto ad effettuare un servizio festivo a rotazione.

I turni festivi sono stabiliti dal Coordinatore dei volontari, entro la fine di ciascun anno, per l'anno successivo e divulgati mediante affissione in bacheca.

Regolamento volontari

Art.51 - I volontari soccorritori turnisti sono tenuti a svolgere almeno un turno settimanale in accordo con il Coordinatore dei volontari.

Art.52 - Nel periodo estivo (1 Giugno - 30 Settembre) è consentito ad ogni volontario soccorritore di non presenziare ad un massimo di 4 (quattro) turni, 5 (cinque) se il periodo comprende un festivo, senza l'obbligo di trovare un sostituto.

Allo scopo di consentire una corretta gestione del servizio, l'intenzione di usufruire di tale periodo di ferie deve essere comunicata al proprio Capo Turno e al Coordinatore dei volontari con il massimo anticipo possibile.

Art.53 - Il volontario soccorritore che, per motivi eccezionali di salute, di lavoro, familiari, di studio (per i soli studenti lavoratori), preveda di dover affrontare un periodo di assenza, può sottoporre richiesta di aspettativa, corredata da documentazione giustificativa, al Consiglio Direttivo che provvederà a valutarla.

Tale periodo non potrà eccedere la durata di 60 (sessanta) giorni.

Per tutta l'assenza al volontario soccorritore sarà mantenuta la qualifica e il turno di appartenenza.

Non è consentito richiedere l'aspettativa al volontario soccorritore che non sia ancora socio.

Art.54 - Il volontario soccorritore che, per motivi eccezionali di salute, di lavoro, familiari o di studio (per i soli studenti lavoratori) o per particolari incarichi direttivi, preveda di dover affrontare un periodo durante il quale svolgere turni ad orario ridotto può sottoporre richiesta in tal senso, corredata da documentazione giustificativa, al Consiglio Direttivo che provvederà a valutarla.

Art.55 - Eventuali richieste di cambio del turno, determinate da comprovati motivi, dovranno essere rivolte per iscritto al Coordinatore dei volontari che provvederà a valutarle.

Regolamento volontari

ORGANIGRAMMA CORPO VOLONTARI

DIRETTORE SANITARIO

Art.56 - La responsabilità sanitaria della Pubblica Assistenza Croce Viola spetta al Direttore Sanitario, un medico, nominato con delibera del Consiglio Direttivo, i cui compiti sono:

- Vigilare sullo stato igienico e sanitario dei mezzi di soccorso
- Vigilare sulla dotazione sanitaria dei mezzi di soccorso
- Vigilare sulla qualificazione professionale del personale addetto ai servizi di sede e a quelli svolti in ambulanza.

Art.57 - Il Direttore Sanitario svolge la propria attività a titolo gratuito, avvalendosi dell'eventuale collaborazione di un Vice Direttore Sanitario di propria nomina.

COORDINATORE DEI VOLONTARI

Art.58 - L'assemblea dei volontari elegge nel proprio seno il Coordinatore dei volontari che dura in carica 2 (due) anni, ed è rieleggibile.

La votazione avviene a scrutinio segreto con la partecipazione, fisica o per delega, di almeno due terzi dei volontari; risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze.

A seguito di un inutile esperimento elettorale, in seconda convocazione, risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero dei presenti.

Sono ammesse due deleghe per ciascun volontario.

Il Consiglio Direttivo provvederà a dare le disposizioni generali per le modalità di voto.

Art.59 - Il Coordinatore dei volontari ha i seguenti compiti:

- Coordina l'attività di pronto soccorso dei volontari soccorritori concordando con ciascuno di loro un turno
- Coordina le altre attività dei volontari suggerendo loro iniziative in linea con le finalità della Pubblica Assistenza Croce Viola
- Promuove e coordina l'attività di raccolta fondi
- Coordina l'attività delle eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro da lui istituiti

Regolamento volontari

- Promuove specifiche riunioni dei volontari, destinate alla trattazione di argomenti connessi alle attività di servizio ad alla formulazione di proposte, da rivolgere al Consiglio Direttivo
- Vigila sul regolare svolgimento delle attività di volontariato, provvedendo, se necessario, all'emissione delle sanzioni di propria competenza.

È facoltà del Coordinatore dei volontari nominare il Vice Coordinatore al quale affidare eventualmente gli aspetti esecutivi dei compiti di cui sopra.

RESPONSABILI DI COMMISSIONE

Art.60 – Sono nominati dal Coordinatore dei volontari che provvede ad assegnare a ciascuno di loro una mansione specifica.

Le commissioni possono variare in numero e in composizione secondo specifiche necessità.

Art.61 – Il Responsabile di commissione è l'unico referente nell'ambito dei compiti e delle responsabilità che gli sono state assegnate dal Coordinatore dei volontari.

Ogni volontario ha il dovere di conoscere l'organigramma della Pubblica Assistenza Croce Viola così da potersi rivolgere al diretto interessato per ogni eventualità o chiarimento.

Art.62 – Ciascun Responsabile di commissione ha la facoltà di scegliersi dei collaboratori che andranno a formare la commissione medesima.

CAPI TURNO

Art.63 – L'insieme dei volontari soccorritori di un turno ne costituisce la squadra e questa, in accordo con il Coordinatore dei volontari, nominerà il Capo Turno sulla base dei seguenti requisiti:

- Esperienza
- Capacità organizzative
- Serietà
- Professionalità
- Sensibilità umana

Regolamento volontari

Art.64 – Al Capo Turno è affidato il compito di coordinare le attività della squadra durante il proprio turno, di garantirne, per tutta la durata, il buon funzionamento e di redigere eventuali rapporti da consegnare al Coordinatore dei volontari.

Ulteriori dettagli circa compiti e responsabilità del Capo Turno sono illustrati nell'apposito manuale.

Art.65 – In assenza del Capo Turno la sede è affidata al centralinista.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI

Art.66 – I volontari che tengono una condotta non conforme a quanto esposto nel presente regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Turni di servizio supplementari
- Sospensione temporanea
- Esclusione

Art.67 – Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale a fronte di lievi trasgressioni.

Non comporta ulteriori conseguenze.

Art.68 – L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo inflitta in caso di reiterate lievi trasgressioni o nel caso di una trasgressione più grave.

Art.69 – I turni di servizio supplementari, in un numero massimo di 4 (quattro), sono inflitti nel caso di reiterate trasgressioni di una certa gravità o nel caso di una trasgressione più grave.

Sono svolti dopo la delibera del Consiglio Direttivo o dopo la conferma da parte del Collegio dei Probiviri, in caso di ricorso da parte del volontario.

Tempi e modalità dello svolgimento saranno successivamente concordati con il Coordinatore dei volontari.

Regolamento volontari

Art.70 - La sospensione temporanea, per multipli di un mese e per un massimo di 6 (sei) mesi, è inflitta per:

- Gravi negligenze di servizio
- Contegno scorretto verso il pubblico, contegno scorretto o denigrazione verso gli organi direttivi, i colleghi e i dipendenti della Pubblica Assistenza Croce Viola.
- Comportamento non conforme al decoro delle funzioni
- Violazione del segreto d'ufficio
- Comportamento che determini l'interruzione o il turbamento del regolare svolgimento del servizio
- Uso improprio o abuso delle cariche previste dal presente regolamento.

Art.71 - L'esclusione è comminata per:

- La fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza
- Atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e/o del senso morale
- Illecito uso o distrazione di somme o di materiali di proprietà della Pubblica Assistenza Croce Viola
- Gravi atti di insubordinazione
- Violazione dell'art.19 per la parte riguardante il decesso del paziente.

Art.72 - Il richiamo verbale è competenza del Capo Turno

L'ammonizione scritta è competenza del Coordinatore dei volontari

I turni supplementari, la sospensione temporanea e l'esclusione sono competenza del Consiglio Direttivo.

Art.73 - Ad eccezione del richiamo verbale, nessuna sanzione può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario con l'invito a fornire le proprie spiegazioni entro 10 (dieci) giorni.

Art.74 - Ad eccezione del richiamo verbale, tutte le sanzioni sono annotate nel fascicolo personale.

Regolamento volontari

Art.75 - I volontari soccorritori, che abbiano avuta inflitta la sanzione di turni supplementari o sospensione temporanea, decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare candidatura né essere proposti per le cariche previste dal presente regolamento per l'anno in corso e per l'anno successivo a quello nel quale è stato preso il provvedimento.

Art.76 - Avverso i provvedimenti disciplinari: ammonizione scritta, turni supplementari, sospensione temporanea, esclusione, è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto, entro 20 (venti) giorni al Collegio dei Probiviri che deciderà insindacabilmente e motivatamente.

Art.77 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme Riportate nello Statuto Sociale e le delibere del Consiglio Direttivo.